



**MEMO**

**Data Act**

**Regolamento (UE)  
2023/2854**





## Il Data Act

Il **Data Act** – Regolamento (UE) 2023/2854 – è entrato in vigore l'11 gennaio 2024, ma le sue disposizioni sono effettivamente applicabili all'interno degli Stati UE, seppure con un regime graduale (v. **Timeline** a pag. 5), a partire dal **12 settembre 2025**.

Il **Data Act** si inserisce nella più generale **Strategia dell'Unione Europea in materia di dati** e mira in particolare a:

- a) Garantire a imprese e consumatori l'**accesso ai dati** generati da un prodotto connesso o da un servizio correlato;
- b) Facilitare la condivisione dei dati, favorendo **portabilità** e **interoperabilità** dei servizi digitali;
- c) Regolare l'accesso ai dati da parte delle **autorità pubbliche**.

## Ambito di applicazione e finalità

Il Data Act riguarda:

- Soggetti **pubblici** e **privati**;
- Dati **personali**, ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come da definizione del GDPR;
- Dati **non personali**, ossia tutti i dati diversi dai dati personali.

Le **principali finalità** dei diversi Capi del Data Act sono:

- Il Capo II – **Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa** – riguarda i dati relativi a prestazioni, uso e ambiente di prodotti connessi (ad es. IoT) e servizi correlati (inclusi gli assistenti virtuali) e prevede che tali dati siano accessibili



all'utente per impostazione predefinita;

- Il Capo III – **Obblighi per i titolari dei dati tenuti a mettere a disposizione i dati a norma del diritto dell'Unione** – riguarda tutti i dati del settore privato la cui condivisione è prevista da un obbligo normativo e disciplina le modalità con le quali tali dati devono essere messi a disposizione dei destinatari, a condizione eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- Il Capo IV – **Clausole contrattuali abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese** – riguarda tutti i dati del settore privato il cui accesso è regolato da contratti tra imprese (ad es. acquisto e vendita di servizi digitali) e introduce una disciplina specifica contro le clausole contrattuali abusive in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo nei rapporti B2B;
- Il Capo V – **Mettere i dati a disposizione di enti pubblici sulla base di necessità eccezionali** – disciplina la messa a disposizione dei dati a favore di enti pubblici, della Commissione, della Banca Centrale Europea e degli Organismi dell'UE al ricorrere di emergenze pubbliche o altre situazioni di interesse pubblico;
- Il Capo VI – **Passaggio tra servizi di trattamento dei dati** – riguarda tutti i dati trattati nell'ambito di servizi digitali, stabilendo un framework completo per facilitare il passaggio tra fornitori di servizi cloud, eliminando gli ostacoli tecnici, contrattuali e commerciali che impediscono la mobilità dei dati;
- Il Capo VII – **Accesso governativo e trasferimento internazionali di dati non personali** – riguarda i dati non personali detenuti nell'UE ed è finalizzato a garantirne la protezione dall'accesso illecito da parte di autorità di Paesi terzi;
- Il Capo VIII – **Interoperabilità** – favorisce la creazione di spazi comuni europei dei dati, nonché l'interoperabilità nell'uso parallelo dei servizi di trattamento dei dati e, più in generale, dei servizi in cloud.



## Prossime attività per le aziende

Salva la necessità di **effettuare specifici assessment** per verificare quali Capi del Data Act, ed in che misura, si applicano a ciascuna realtà, in termini generali si raccomanda alle società che **forniscono o utilizzano IoT o servizi digitali** di:

- Verificare che i **prodotti connessi** (ad es. **IoT**) ed i **servizi correlati** siano progettati e forniti in modo tale che i dati, compresi i metadati necessari a interpretare e utilizzare i dati, siano, per impostazione predefinita, **accessibili all'utente** in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- Verificare che i propri contratti in materia di utilizzo o fornitura di prodotti o servizi digitali non contengano **clausole abusive** in materia di accesso e utilizzo dei dati. In particolare, tutti i contratti **conclusi dopo il 12 settembre 2025** dovranno rispettare le previsioni del Capo IV del Data Act;
- Dotarsi di procedure per la **gestione delle richieste di accesso ai dati** da parte di enti pubblici a fronte di emergenze pubbliche o altri casi di interesse pubblico;
- Verificare che i contratti in materia di fornitura di servizi cloud **non prevedano ostacoli al cambio di fornitore** e che siano disponibili **procedure per la portabilità dei dati** che garantiscano termini ragionevoli, assistenza e continuità operativa, nonché un **registro online aggiornato** con informazioni dettagliate sulle strutture e i formati dei dati;
- Verificare la sussistenza di **dati esentati dagli obblighi di esportazione**, in quanto la loro condivisione comporterebbe un rischio di **violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o dei segreti commerciali**.



## Rapporto con il GDPR

Il Data Act fa salvo il diritto UE e nazionale sulla **protezione dei dati personali**. Gli articoli 4 e 5 del Data Act integrano gli articoli 15 e 20 del GDPR, creando **diritti di accesso** e di **portabilità** potenziati per il contesto IoT. In ogni caso, a fronte di conflitti, prevale la normativa sulla protezione dei dati personali.

## Autorità competente e sanzioni

L'Italia è chiamata a stabilire l'**Autorità nazionale competente** per il Data Act e le **sanzioni** per la sua inosservanza entro il **12 settembre 2025**.

## Timeline

Il Data Act si applica a partire dal **12 settembre 2025**, salve le seguenti specifiche:

- Gli obblighi relativi alla **progettazione e fabbricazione dei prodotti connessi** (ad es., IoT) e dei servizi correlati si applicano a prodotti e servizi immessi sul mercato da medie e grandi imprese dopo il **12 settembre 2026**;
- Il capo III – **Obblighi per i titolari dei dati tenuti a mettere a disposizione i dati a norma del diritto dell'Unione** – si applica agli obblighi di condivisione entrati in vigore dal **12 settembre 2025**;
- A partire dal **12 settembre 2027** il Capo IV – **Clausole contrattuali abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese** – si applica anche ai contratti conclusi prima del 12 settembre 2025, a condizione che siano a tempo indeterminato o scadano dopo l'11 gennaio 2034.

**Contattaci per ulteriori approfondimenti**



# Tonucci & Partners

## Team IT & Privacy

Because we care

### ITALIA

#### Roma

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 36227.1  
F +39 06 3235161  
mail@tonucci.com

#### Milano

Via Gonzaga, 5  
20123 (MI)  
T +39 0285919.1  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

#### Padova

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

#### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

#### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

**Foggia** Via Vincenzo Lanza,  
14 71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

### ALBANIA

#### Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani  
1001 (TR)  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

### ROMANIA

#### Bucharest

Clădirea Domus II  
Str. Știrbei Vodă nr. 114-116  
Etaj 2, Sector 1  
010119 București  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com